

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – ORIGINALE

N° 54

Seduta del 29/12/2022

OGGETTO: Revisione periodica annuale delle società partecipate – Piano di razionalizzazione 2022.

Consiglieri assegnati al Comune n°12
Consiglieri in carica n°12

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di dicembre alle ore 18,00 e ss. in Monterosso Almo nel Centro di Piazza S.Giovanni previo avviso ai Sigg. Consiglieri in data 23/12/2022 Prot. N° 12082 notificato nei modi e nei termini di legge, in tempo utile, dato atto che ai fini della pubblica conoscenza è stato affisso l'avviso di convocazione all'Albo on-line Comunale, si riunisce il Consiglio Comunale in seduta straordinaria Presenzia la seduta il Segretario Dott.ssa Chiara Sallemi.

		<u>Presenti</u>	<u>Assenti</u>
1. D'Aquila	Giovanni	<u> x </u>	<u> </u>
2. Caruso	Rossella	<u> x </u>	<u> </u>
3. Canzoniero	Sebastiano	<u> x </u>	<u> </u>
4. Cultrera	Giovanna	<u> </u>	<u> x </u>
5. Giaquinta	Gabriella	<u> x </u>	<u> </u>
6. Arcieri	Filippo	<u> x </u>	<u> </u>
7. Barresi	Salvatore	<u> </u>	<u> x </u>
8. Scollo	Maria Rita	<u> x </u>	<u> </u>
9. Tavano	Rosy Maria	<u> x </u>	<u> </u>
10. Esposito	Fabiano	<u> x </u>	<u> </u>
11. Sammatrice	Milena	<u> x </u>	<u> </u>
12. Amato	Paolo	<u> x </u>	<u> </u>

Presenziano la seduta il Presidente del Consiglio Sig. Giovanni D'Aquila. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte dal Segretario Comunale Dott. ssa. Chiara Sallemi.

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica.

Monterosso Almo lì

Il Funzionario Responsabile

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità contabile.

Monterosso Almo lì

Il Funzionario Responsabile

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato ai termini di legge

Il Presidente passa alla trattazione del punto n. 3) all'o.d.g., avente ad oggetto "Revisione periodica annuale delle Società Partecipate-Piano di razionalizzazione 2022" e, prontamente, cede la parola alla Responsabile del servizio finanziario, Dott.ssa Morello, la quale espone brevemente il contenuto della proposta di delibera, spiegando che non è stata inserita nel novero la società in house Iblea Acque s.p.a. , poiché la revisione in oggetto riguarda l'anno 2021 .

Chiede ed ottiene parola il Consigliere Amato il quale chiede come mai altri comuni l'abbiano invece già inserita.

Avutane facoltà, replica la Dott.ssa Morello spiegando che la ricognizione per il 2022 non sarebbe possibile dovendosi l'anno ancora concludere, per tale motivo viene ancorata all'anno precedente, anno in cui l'Iblea acque s.p.a. non era ancora stata costituita.

Successivamente, nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti la proposta di cui al punto 3) all'o.d.g..

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

presenti: 10

votanti: 06

favorevoli: 06

contrari: nessuno

astenuti: 04 (Esposito, Amato, Sammatrice, Tavano)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

sulla scorta dell'eserita votazione, dichiara approvata la proposta avente ad oggetto "Revisione periodica annuale delle Società Partecipate-Piano di razionalizzazione 2022".

Successivamente il Presidente pone ai voti la proposta d'immediata esecutività della delibera ut supra al punto 3) all'o.d.g. testé approvata.

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

presenti: 10

votanti: 10

favorevoli: 10

contrari: 0

astenuti: 0

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

sulla scorta dell'eserita votazione, dichiara approvata la proposta di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione avente ad oggetto "Revisione periodica annuale delle Società Partecipate-Piano di razionalizzazione 2022".

Successivamente, il Presidente passa alla trattazione del punto n. 4) all'o.d.g.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio comunale di Ragusa)

GIUNTA MUNICIPALE

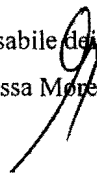
Ufficio Proponente: Ragioneria

ASSESSORE PROPONENTE:

OGGETTO: Revisione periodica annuale delle società partecipate - Piano di razionalizzazione 2022

Il Responsabile dei servizi finanziari

Dott.ssa Morello Maria Rita





COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio di Ragusa



Proposta di deliberazione C.C.

Oggetto: Revisione periodica annuale delle società partecipate - Piano di razionalizzazione 2021

Il Responsabile;

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - >le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione asocietà di capitali (lettera e);
 - >l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli entidipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

VISTO l'art. 20D.Lgs. 175/2016 s.m.i. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, secondo cui:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

VISTO l'art. 24 D.Lgs.175/2016 Revisione straordinaria delle partecipazioni, secondo cui:

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle

misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

(in vigore dal 1° ottobre 2017)

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

(in vigore dal 1° ottobre 2017)

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

PREMESSO CHE:

- **l'articolo 20** del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), **prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;**
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

□ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;

□ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

□ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

- il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

□ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;

□ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

- l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti"; per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative ed dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

PREMESSO ancora che:

- l'articolo 24 del TU citato ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie da effettuare entro il 30/09/2017;
- **tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 27/09/2017 con deliberazione n.33, così come integrata con deliberazione n. 41 del 30/10/2017, con deliberazione consiliare n. 37 del 18/12/2018, con deliberazione n.39 del 31.12.2019, con deliberazione n.24 del 31.12.2020 e la n.33 del 30.12.2021;**
- ex art. 24 citato comma 2 la revisione del 2017 costituisce un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014); pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il comune di Monterosso Almo risulta titolare delle partecipazioni societarie alla data del 31.12.2021 (per maggiori dettagli si rinvia agli allegati alla presente **sub lett. A) e A1)**:
 - > Società per la Regolamentazione SRR ATO 7 Ragusa S.C.P.A. (c.f. 01544690884);
 - > ATO Ragusa Ambiente S.p.A. – in liquidazione (c.f. 01221700881);
 - > ATO Idrico di Ragusa;
 - > Sicilia Ambiente S.p.A. in liquidazione (c.f. 00548140862);
 - > **Società Sviluppo Ibleo s.r.l. - SO.SV.I. s.r.l.** - (c.f. 01158290880);
 - > **Gruppo di Azione Locale Nati Iblei** - (c.f. 01704320892)
- l'art. 24 cit. comma 4 prevede che entro un anno l'ente locale è tenuto ad attuare il piano di razionalizzazione, ma non è previsto alcun obbligo di rendicontazione;

PRESO ATTO delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016,

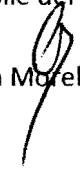
ATTESTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);

PROPONE

- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti esostanziali;
- di approvare la **Revisione periodica annuale delle società partecipate– Piano di razionalizzazione 2022** delle società pubbliche, così come risultante dall' **Allegato A)** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
- di dare mandato ai Responsabili competenti di adottare tutti gli atti necessari e conseguenziali in termini di attuazione del piano e di comunicazione alle Autorità competenti;
- di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);
- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Il Responsabile dei servizi finanziari

Dott.ssa Morello Maria Rita



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

SI ATTESTA

Che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta, trova copertura finanziaria all'intervento _____

Cap. _____ del Bilancio _____

Li _____

IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000

SI ESPRIME

a) ai fini della regolarità tecnica:

☒ Parere favorevole
☐ Parere contrario

Li 22-12-2022

IL RESPONSABILE

a) ai fini della regolarità contabile:

☒ Parere favorevole
☐ Parere contrario

Li 22-12-2022

IL RESPONSABILE

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL PRESIDENTE
F.to D'Aquila Giovanni

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dott.ssa Rossella Caruso

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Chiara Sallemi

Il presente atto viene pubblicato all'Albo on-line comunale dal _____ al _____
col n. _____ del registro on-line

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n.44

☐ Viene affissa all'Albo comunale il giorno _____ per rimanenti 15 gg. consecutivi (art.11, 1° comma);

Monterosso Almo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Chiara Sallemi

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la predetta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____
a norma dell'art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e che contro la stessa non furono presentati reclami;
che la stessa è divenuta esecutiva ;

☐ per decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

➤ **E' stata dichiarata immediatamente esecutiva:**

- Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n°44/91 e ss.mm.e ii.;
- Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n°44/91 e ss.mm. e ii.;

Monterosso Almo,li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Chiara Sallemi